

**ORDINE DEL GIORNO n. 0994  
AL PDL N. 244**

(ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 ED AL BILANCIO  
PLURIENNALE 2007/2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO –  
1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI)

Il Consiglio Regionale

**PREMESSO CHE**

- la “legge Biagi” ha introdotto alcuni meccanismi di tutela della maternità nei contratti di lavoro atipico, prevedendo la maternità anche per i contratti a progetto (la donna può chiedere fino a 5 mesi di maternità, durante i quali il contratto viene “congelato” e dunque allungato temporalmente);
- la Regione Lombardia ha configurato, come momento centrale delle politiche sociali, le iniziative a sostegno della famiglia;
- la l.r. 23 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” e la l.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, prevedono innovative azioni a sostegno della famiglia;
- nel Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257, le politiche di conciliazione tra maternità e lavoro rientrano fra le azioni individuate per garantire un welfare centrato sulla famiglia

**VISTO**

- il documento “Proposte a favore delle famiglie lombarde”, parte integrante della d.g.r. 9 maggio 2007, n. 4697 che riconosce la libertà di scelta della famiglia;
- nel Documento politico programmatico dell’VIII Legislatura viene riconosciuto che “la famiglia è da sostenere come bene pubblico in quanto tale, non soltanto come soggetto in condizione di bisogno

**CONSIDERATO CHE**

- un provvedimento simile, sebbene relativo solo al primo anno di vita dei figli (bonus bebè), è stato già approvato dal Comune di Milano;
- 

**RITENUTO CHE**

- la famiglia debba riappropriarsi del ruolo di fulcro della società e che la politica regionale, attivando meccanismi di sostegno, possa contribuire a far sì che ciò avvenga;
- sia necessario introdurre dei correttivi atti a consentire di ampliare il periodo di sospensione del contratto previsto dalla “legge Biagi” per la maternità, in analogia con le tutele previste per le forme di lavoro subordinato;
- l’amministrazione pubblica sia tenuta a tutelare il diritto di ogni bambino di poter avere, almeno nei suoi primi anni di vita, la propria madre accanto;

- nessuna donna debba essere costretta a lasciare i propri figli nei primi anni di vita per ragioni economiche;
- allo stesso tempo nessuna donna debba essere costretta a lasciare il proprio lavoro a causa dell'inefficienza e dei costi dei servizi per l'infanzia;
- un supporto ad hoc alle mamme lavoratrici che intendano prendersi un periodo di pausa dal lavoro per crescere i loro bambini possa rappresentare, nell'ambito delle misure regionali di sostegno economico, un intervento innovativo importante che valorizzerebbe il ruolo centrale della mamma nella cura e nella formazione ed educazione dei propri figli;
- con l'erogazione di un contributo alle mamme che sceglieranno volontariamente di rimanere a casa per accudire i propri figli, non solo venga data una risposta concreta alle esigenze delle famiglie lombarde, ma, dati i costi medi delle rette dell'asilo nido, si prospetti anche la concreta ed importante possibilità di risparmio per le casse comunali

### **INVITA LA GIUNTA A**

- individuare i criteri per la concessione del contributo alle mamme lavoratrici che possa far maturare la scelta di restare a casa per la cura dei figli fino al terzo anno d'età;
- istituire in bilancio un fondo regionale annuale destinato al finanziamento dell'assegno di maternità sopra-citato (buono mamma);
- potenziare, per quanto di sua competenza, le azioni a sostegno dei servizi per l'infanzia.

Milano, 20 luglio 2007

Silvia Ferretto Clementi